

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325)

EMENDAMENTO 42.24 DEL GOVERNO

5 febbraio 2020

Emendamento all'articolo 42

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, le parole “AgID” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- b) dopo l'articolo 64-*bis* è inserito il seguente: «Art. 64-*ter* (*Gestione dell'identità digitale e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati*) - 1. L'accesso ai servizi digitali, anche in mobilità, erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, avviene tramite l'identità digitale (ID).
2. L'identità digitale (ID) e il relativo sistema di funzionamento sono gestiti dal Ministero dell'interno.
3. I livelli di garanzia definiti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 per l'accesso ai servizi in rete sono assicurati mediante il rilascio da parte del Ministero dell'interno, anche in modo disgiunto:
a) della carta d'identità elettronica (CIE), per i servizi che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli basso, significativo ed elevato;
b) di credenziali di accesso a uno o più fattori per i servizi che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli basso o significativo.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dell'istruttoria effettuata da un tavolo tecnico congiunto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, sono definite le regole tecniche del sistema di funzionamento dell'identità digitale (ID), in coerenza con quanto stabilito al comma 1 dell'art. 66, con riferimento:
a) agli standard tecnologici e di sicurezza, al modello architetturale e alle modalità di accesso ai servizi mediante identità digitale (ID);
b) alle caratteristiche tecniche delle credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b), anche in coerenza con gli identificativi anagrafici individuali presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR;
c) alle modalità tecniche con le quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano l'accesso ai servizi digitali erogati in rete mediante identità digitale;
d) alle modalità tecniche di utilizzo dell'identità digitale (ID) da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete;
e) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche da adottare al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema di gestione dell'identità digitale (ID), il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati;
5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art.

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente a quanto previsto dalle lettere a) e b), e sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente l'identità digitale (ID) per l'identificazione degli utenti dei propri servizi in rete;

b) sono definite le modalità e i tempi per la cessazione del sistema di autenticazione mediante carta nazionale dei servizi (CNS), in coerenza con la normativa regionale vigente in materia;

c) sono stabilite le modalità di richiesta da parte dei cittadini e di consegna delle credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b);

d) sono definiti gli attributi qualificati e non qualificati dell'identità digitale (ID), idonei a rappresentare stati, qualifiche, abilitazioni, poteri di rappresentanza e altre caratteristiche e informazioni personali;

e) sono individuati i gestori degli attributi qualificati di cui alla precedente lettera d);

f) sono definite le misure di garanzia a tutela degli utenti, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge del 31 marzo 2005, n. 43, il rilascio e l'utilizzo delle credenziali di cui al comma 3, lettera b), non comporta oneri per il cittadino. Il decreto di cui al comma 5 prevede che la richiesta delle credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b), la verifica dell'identità del richiedente e la consegna delle credenziali avviene anche da remoto e che alla consegna delle stesse credenziali possono provvedere le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

7. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono identificare gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale (ID), anche nel caso in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.

8. La realizzazione e l'esercizio del sistema di funzionamento dell'identità digitale (ID) è affidato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che provvede al suo sviluppo e implementazione utilizzando anche i servizi informatici erogati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, come definiti su base convenzionale.

9. L'accesso ai servizi in rete erogati di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che richiedono l'identificazione informatica può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi sino alla data fissata ai sensi del comma 5, lettera a).»;

c) all'articolo 1, lettera c), dopo la parola «fisica», sono aggiunte le parole «e digitale»;

d) all'articolo 66, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La carta d'identità elettronica (CIE) contiene:

a) i dati identificativi della persona;

b) i dati relativi all'identità digitale della persona;

c) il codice fiscale o l'identificativo anagrafico individuale presente nell'Anagrafe nazionale della popolazione - ANPR.»;



- e) all'articolo 66, al comma 4, le parole "e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono" sono sostituite con la parola "può";
- f) all'articolo 6-bis, comma 2-bis, le parole «64, comma 2-sexies» sono sostituite dalle seguenti «64-ter, comma 5»;
- g) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole «a SPID di cui all'articolo 64» sono sostituite con le parole «al sistema dell'identità digitale di cui all'articolo 64-ter»;
- h) all'articolo 29, comma 1, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse;
- i) alla rubrica dell'articolo 30 le parole «, dei gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 3-bis;
- j) all'articolo 30, comma 1, le parole «, i gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 3-bis;
- k) alla rubrica dell'articolo 32-bis le parole «, per i gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 3-bis;
- l) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 3-bis;
- m) all'art. 64-bis, comma 1-bis, le parole «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle parole "il gestore dell'identità digitale di cui all'art. 64-ter" a decorrere dalla data indicata al comma 3-bis;
- n) all'articolo 65, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso l'identità digitale di cui all'articolo 64-ter o la carta nazionale dei servizi (CNS)».

3-bis. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è abrogato a decorrere dal 31 ottobre 2023. I gestori di identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 continuano a operare sino alla data di scadenza, non prorogabile, delle rispettive convenzioni per l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), stipulate con l'Agenzia per l'Italia digitale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non possono essere accreditati nuovi gestori di identità digitale, né possono essere stipulate nuove convenzioni per l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

3-quater. Sino alla data di cui al comma 3-bis, ai fini dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide anche quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

3-quinquies. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 64-ter, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono altresì determinate le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dal sistema pubblico di gestione dell'identità digitale (SPID) in credenziali di accesso di cui all'art. 64-ter, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché le modalità con le quali i gestori di identità digitali di



cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 rendono disponibili al Ministero dell'interno i dati necessari per la suddetta conversione.

3-sexies. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è sostituito dal seguente: «7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto ministeriale 7 novembre 2007 recante "Regole tecniche della Carta d'identità elettronica" possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.»

3-septies. Dall'attuazione dei commi da 3 a 3-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

42.24 %

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di intervenire nella materia dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, già oggetto dell'art. 42 del decreto legge in conversione, implementando le modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale già presenti al comma 3 e, in particolare, intervenendo sul sistema di gestione dell'identità digitale e di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati, che necessitano di preventiva identificazione degli utenti, andando a modificare l'attuale disciplina relativa al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

A tal fine, dopo avere salvaguardato la modifica all'art. 5, comma 2 del CAD - già presente nell'attuale formulazione dell'articolo 42, comma 3, si aggiungono una serie di modifiche, quali - in primo luogo - l'inserimento dell'art. 64-ter al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante la disciplina del Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito, CAD).

Il sistema delineato dalla suddetta novella individua il Ministero dell'interno - che diviene *identity provider* unico di Stato - quale soggetto deputato, ai sensi del secondo comma dell'introdotta art. 64-ter, all'erogazione e alla gestione dell'identità medesima, nonché al relativo sistema di funzionamento, offrendo, in questo modo, maggiori garanzie sia per quanto concerne l'identificazione dei cittadini all'atto del rilascio delle credenziali di accesso dell'identità digitale, sia più in generale per la generale sicurezza del sistema di funzionamento dell'identità digitale.

A tal fine, è previsto che l'accesso ai servizi avvenga tramite l'identità digitale in conformità al regolamento UE 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, assicurata mediante la carta d'identità elettronica (CIE) - per i servizi che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli basso, significativo ed elevato - oppure attraverso credenziali di accesso a uno o più fattori per i servizi che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli basso o significativo.

Prendono parte al sistema delineato dalla norma anche la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, indicata nel Dipartimento per la trasformazione digitale, con funzioni di coordinamento, limitatamente ai profili di integrazione e re-ingegnerizzazione dei processi necessari e, quali *partner* tecnologici, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (che si occuperà della realizzazione e dell'esercizio del sistema di funzionamento dell'identità digitale) e la società PagoPA prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12 (che fornirà servizi informatici per lo sviluppo sviluppo e l'implementazione del sistema all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., su base convenzionale).

Il quarto comma del nuovo articolo 64-ter del CAD rimette ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la disciplina delle sole regole tecniche per il funzionamento del sistema,

coinvolgendo il Ministro dell'interno, **anche in fase istruttoria**, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata.

Il quinto comma rimette, invece, all'adozione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicazione della data di decorrenza dell'obbligo di uso esclusivo della (rinnovata) identità digitale per l'identificazione degli utenti dei propri servizi in rete, nonché delle modalità e tempi per la cessazione del sistema di autenticazione mediante carta nazionale dei servizi, delle modalità di richiesta da parte dei cittadini e di consegna delle credenziali di accesso, della definizione degli attributi qualificati e non qualificati dell'identità digitale e i relativi gestori. Il decreto del Presidente della Repubblica definisce altresì le misure per garantire un livello elevato di sicurezza informatica del sistema di gestione dell'identità digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 18 novembre 2019, n. 133 e quelle di garanzia a tutela degli utenti, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, in ossequio alla normativa europea in materia. Su aspetti che incidono sulla normativa regionale vigente in materia, è prevista, in conformità alla giurisprudenza costituzionale in merito, l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata.

Con il medesimo decreto si prevede, infine, che la richiesta delle sole credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b), la conseguente verifica dell'identità del richiedente e la consegna delle credenziali possa avvenire anche da remoto e che alla consegna delle stesse credenziali, comunque gestite e rilasciate dal Ministero dell'interno, possano provvedere le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Parimenti con il suddetto decreto sono determinate le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dal sistema pubblico di gestione dell'identità digitale (SPID) - sistema attualmente previsto dall'articolo 64 CAD e in via di abrogazione con la norma proposta - in credenziali di accesso, nonché le modalità con le quali i gestori di identità digitali rendono disponibili al Ministero dell'interno i dati necessari per la conversione, dovendosi evitare ogni soluzione di continuità nell'accesso a servizi digitali per il cittadino che già utilizza SPID.

L'intervento normativo mira a creare un sistema di identità digitale gratuito, costruito essenzialmente sul modello della già prevista carta d'identità elettronica, che, nel rinnovato sistema, risulta arricchito sotto il profilo tecnologico, con modalità d'uso più moderne e sicure.

Le ulteriori modifiche al CAD attengono a interventi di necessario coordinamento nell'ambito del Codice dell'amministrazione digitale, andando a modificare tutti i riferimenti e/o le discipline relative ai gestori dell'identità digitale.

Conseguentemente, sono introdotti i commi da 3-bis a 3-septies, che - oltre ad ulteriori previsioni di coordinamento - dettano la disciplina transitoria, resa necessaria dalle abrogazioni disposte.



42.241.

Si prevede che le convenzioni tra l'Agenzia per l'Italia digitale e gli *identity provider* accreditati a SPID, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno mantenute ferme e portate a scadenza. Ciò anche al fine di evitare il potenziale contenzioso con gli attuali *identity provider* ai quali potrebbero dover essere riconosciuti un indennizzo o il ristoro del danno ove fosse stata prevista la soppressione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale a loro affidata, prima della scadenza delle convenzioni.

In particolare, il comma 3-*bis* abroga l'articolo 64 del CAD, recante la disciplina del sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID), ma solo dalla data di scadenza dell'ultima convenzione in essere. I gestori di identità digitali attualmente accreditati al sistema SPID, come si è detto, continueranno a operare sino alla data di scadenza, non prorogabile, delle rispettive convenzioni per l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale.

Al comma 3-*ter* si prevede che non possano essere accreditati nuovi gestori di identità digitale, né possono essere stipulate nuove convenzioni per l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Ai fini della disciplina di cui all'articolo 65 del CAD (relativo alle istanze e dichiarazioni telematiche inviate alle pubbliche amministrazioni) è fatta salva la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), sino alla data di definitiva abrogazione del sistema (comma 3-*quater*).

Il comma 3-*quinqes* demanda al D.P.R. di cui all'art. 64-*ter* del CAD la disciplina del passaggio al nuovo sistema di gestione dell'identità digitale e di accesso ai servizi erogati in rete.

Si prevede infine che le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo o le carte d'identità elettroniche di vecchia generazione possono essere rinnovate da subito, così innovando l'attuale disciplina che prevede che le stesse possano essere rinnovate a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza (3-*sexies*).

42.24/.



RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*septies*, in particolare, prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3-*sexies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività ivi previste, si provvede con le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 7014 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge del 19 luglio 2015, n. 78, convertito con legge del 6 agosto 2015, n. 125, e con le risorse riassegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno per la copertura dei costi di gestione del medesimo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, già destinate alle attività connesse alla produzione, l'emissione e il rilascio della carta d'identità elettronica e alla tenuta del relativo archivio informatizzato e al rilascio delle carte valori, anche attraverso la riprogrammazione delle spese già finanziate a legislazione vigente, per consentire il perseguimento delle attività previste dai commi da 3 a 3-*sexies*.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 190, ha avuto esito

OK

☒ POSITIVO

- 5 FEB. 2020

☐ NEGATIVO

Il Responsabile del Dipartimento di Stato
Guarotta

42.24 /

